



Disposizioni concernenti il finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione

A.C. 1057, A.C. 1063

Dossier n° 144 - Schede di lettura
24 luglio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1057	1063
Titolo:	Disposizioni concernenti il concorso statale al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione e la fornitura gratuita dei libri di testo	Istituzione di un fondo per il concorso dello Stato al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Piccolotti	Manzi
Iter al Senato:	No	No
Numero di articoli:	3	1
Date:		
presentazione:	29 marzo 2023	30 marzo 2023
assegnazione:	26 maggio 2023	29 maggio 2023
Commissioni competenti:	VII Cultura	VII Cultura
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII	I e V

Premessa

Le proposte di legge in esame [AC 1057](#), recante "*Disposizioni concernenti il concorso statale al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione e la fornitura gratuita dei libri di testo*" e [A.C. 1063](#) recante "*Istituzione di un fondo per il concorso dello Stato al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione*", sono composte, rispettivamente, di tre e di un solo articolo e vertono, come si evince dal titolo, in parte sul medesimo oggetto: la proposta AC 1057, infatti, oltre che dei **viaggi di istruzione**, si occupa anche di assicurare la **gratuità integrale dei libri di testo agli studenti** che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico. Esse vengono illustrate, di seguito, separatamente e comparate per mezzo di un testo a fronte.

Iniziative parlamentari in materia

Nella corrente Legislatura, la maggior parte delle iniziative in materia di gite scolastiche ha riguardato i **viaggi della memoria**, soprattutto con riferimento alla *Shoah* e agli eccidi delle foibe.

In particolare, sono state presentate in materia alla **Camera**:

- la proposta di legge [AC 777](#) recante "*Disposizioni per la conservazione della memoria della persecuzione e dello sterminio del popolo ebraico nei campi nazisti presso i giovani mediante la promozione di **viaggi di istruzione** nei luoghi collegati a tali eventi*", assegnata alla XIII Commissione cultura della Camera e il cui esame non è iniziato;
- il progetto di legge [AC 792](#), che prende origine dal **disegno di legge AS 347** recante "*Modifica alla [legge 20 luglio 2000, n. 211](#), recante "Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti", al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di **"viaggi nella memoria" nei campi medesimi**, approvato con modificazioni dal Senato il 18 gennaio 2023, trasmesso quindi alla Camera e assegnato alla XIII Commissione cultura, il cui esame non è iniziato (qui il [relativo dossier](#) predisposto al Senato);*
- la proposta di legge [AC 905](#), recante "*Introduzione degli articoli 2-bis della [legge 20 luglio 2000, n. 211](#), e 6-bis della [legge 30 marzo 2004, n. 92](#), concernenti l'istituzione di fondi per sostenere l'organizzazione di viaggi d'istruzione, da parte delle scuole secondarie di secondo grado, nei campi di concentramento nazisti e nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata per la conservazione della*

memoria degli eventi", assegnata alla XIII Commissione cultura della Camera e il cui esame non è iniziato.

Si segnalano, inoltre, i seguenti disegni di legge presentati al **Senato** nella attuale Legislatura:

- [AS 507](#), recante "Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi", il cui esame non è iniziato;
- [AS 533](#), recante "Modifiche alla [legge 30 marzo 2004, n. 92](#), in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni", il cui esame non è iniziato;
- [AS 548](#), recante "Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli", **in corso di esame presso 7ª Commissione permanente** (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) in sede redigente **del Senato**;
- [AS 638](#), recante "Disposizioni in materia di fruizione dei viaggi di istruzione e di gratuità dei libri di testo", il cui esame non è iniziato.
- [AS.27](#) - recante "Misure in materia di gratuità del trasporto pubblico per gli studenti, delle mense scolastiche e dei libri di testo", il cui esame non è iniziato e che, come da titolo, interviene anche sulla gratuità dei libri di testo.

La regolamentazione delle gite scolastiche

In tema di **disciplina delle gite scolastiche** si segnala la **nota** dell'allora Ministero dell'università e della ricerca [prot. n. 2209 dell'11 aprile 2012](#) nella quale si precisa che **l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa** (cfr. art. 7, [D.lgs. n. 297/1994](#)), e dal **Consiglio di istituto o di circolo** nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola. In essa si ricorda che, a decorrere dal 1° settembre 2000, il "**Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche**", emanato con il [D.P.R. 275/1999](#), ha configurato la **completa autonomia delle scuole anche in tale settore**; "pertanto - prosegue la nota - la previgente normativa in materia (...) costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo".

Si segnala, poi, il [comunicato del 3 aprile 2023](#) del Ministero dell'istruzione e del merito dove si annuncia l'assegnazione di risorse per viaggi d'istruzione e visite didattiche nell'anno scolastico 2023/2024.

Contenuto

La pdl 1057

La proposta di legge [AC 1057](#) reca "**Disposizioni concernenti il concorso statale al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione e la fornitura gratuita dei libri di testo**" ed è composta, come anticipato, di **3 articoli**.

L'**articolo 1** prevede l'istituzione del **Fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione**. Nello specifico, al comma 1, prevede che, al fine di assicurare la partecipazione degli studenti ai **viaggi di istruzione organizzati dagli istituti di scuola secondaria di secondo grado** è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il **Fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione**, alimentato dalle **maggiori entrate** derivanti dalla disposizione di cui al successivo **comma 6**, da ripartire tra i diversi istituti sulla base dell'indice di disagio sociale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, sono stabiliti i termini, i piani di ripartizione e le modalità di erogazione agli istituti delle risorse del Fondo. Ai sensi del comma 2, gli istituti scolastici devono consentire a tutti gli studenti di partecipare ai viaggi di istruzione e contribuire, attraverso le risorse del Fondo di cui al comma 1 agli stessi erogate, ai viaggi di istruzione degli studenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente ([ISEE](#)) non superiore a 35.000 euro, rispettando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli studenti che fanno richiesta del contributo. **Per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 7.500 euro i viaggi di istruzione sono gratuiti**. I consigli di istituto, con apposito regolamento, stabiliscono le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1 attribuite all'istituto, prevedendo altresì le modalità di presentazione della domanda e dell'attestazione ISEE (comma 3). Ove le risorse attribuite all'istituto non siano sufficienti a coprire tutte le domande, le stesse possono essere incrementate con contributi volontari raccolti tra le famiglie, a seguito di apposita delibera del consiglio di istituto (comma 4). Il comma 5 prevede che, **al fine di garantire la partecipazione ai viaggi di istruzione degli studenti con disabilità**, gli istituti scolastici possono utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 1 loro attribuite per garantire la presenza degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e l'utilizzo di mezzi di trasporto idonei. Il

comma 6, infine, abroga la lettera *b*) del [comma 64 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022](#) (legge di bilancio 2023), che ha posticipato dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 il termine di decorrenza delle disposizioni istitutive della imposta sul consumo delle bevande analcoliche (c.d. **sugar tax**), di cui ai commi 661-676 dell'art. 1 della [legge n. 160 del 2019](#) (legge di bilancio 2020). La **relazione illustrativa** della proposta di legge in esame rileva che l'onere derivante dalle disposizioni di cui sopra viene compensato dal maggior gettito derivante dalla previsione dell'immediata entrata in vigore della tassa sulle bevande zuccherate (*sugar tax*).

L'**articolo 2**, composto di un solo comma, integra le disposizioni relative all'utilizzo della **Carta della cultura giovani per i viaggi di istruzione**. Ciò avviene per mezzo di una integrazione dell'alinea (**rectius, del primo periodo**) del [comma 357 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio 2022), prevedendosi che la **Card della cultura giovani** - introdotta dalla legge di bilancio del 2023 insieme alla Carta del merito, entrambe in sostituzione della previgente Carta elettronica legata al bonus cultura per i diciottenni (c.d. "18app") - **sia utilizzabile anche per i viaggi di istruzione**.

In particolare, il comma 630 dell'art. 1 della [legge n. 197 del 2022](#) (legge di bilancio 2023) interviene sull'art. 1 della [L. 234/2021](#) (legge di bilancio 2022), sostituendo la previgente Carta elettronica legata al bonus cultura per i diciottenni (c.d. "18app") con due nuovi strumenti: la «**Carta della cultura Giovani**» e la «**Carta del merito**». A tal fine, si sostituisce, mediante la lett. *a*), il comma 357 dell'art. 1 della legge 234/2021 con i nuovi commi da 357 a 357-*quinquies*; mediante la lett. *b*), si modifica il comma 358. Venendo al contenuto della disposizione in commento, il nuovo comma 357 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021 stabilisce l'istituzione di due nuovi strumenti:

- la «Carta della cultura Giovani», destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;
- la «Carta del merito», destinata ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma. Si prevede espressamente che tale Carta sia cumulabile con la «Carta della cultura Giovani».

Entrambi gli strumenti sono finalizzati a consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera. **Le due nuove Carte sono istituite a decorrere dall'anno 2023** e il nuovo comma 357-*bis* dispone che esse sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Per un approfondimento sul predetto **comma 357** dell'art. 1 della legge di bilancio 2022, si rinvia all'[apposito dossier](#) (pagg. 721-725).

L'**articolo 3** prevede una **disciplina sulla gratuità dei libri**. Ai sensi del comma 1, si prevede che, al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'[art. 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'[art. 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 \(legge n. 135 del 2012\)](#), è **incrementata di 400 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2023. Il comma 2 prevede che, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a **400 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'[art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

Si ricorda che il citato **art. 27, comma 1** della [legge n. 448 del 1998](#) ha previsto (inizialmente per l'anno scolastico 1999-2000, poi esteso ad anni successivi) che **i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo** in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio. In attuazione della predetta disposizione, sono stati adottati il [DPCM 5 agosto 1999, n. 320](#), recante "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo", modificato e integrato dal [DPCM 4 luglio 2000, n. 226](#) e dal [DPCM 6 aprile 2006, n. 211](#).

Per quanto concerne il citato art. 23, comma 5, del [decreto-legge n. 95 del 2012](#), esso ha disposto che, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'[art. 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), fosse autorizzata la spesa di **103 milioni di euro (annui) a decorrere dall'anno 2013**. Successivamente, tramite un rifinanziamento operato in sezione II della legge di bilancio 2022 ([legge n. 234 del 2021](#)) di **30 milioni di euro annui** a

decorrere dal 2022 delle risorse per la fornitura gratuita dei **libri di testo** nella scuola dell'obbligo ed il comodato nella scuola superiore, le risorse complessive, allocate sul cap. 2043 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito (denominato "Somma occorrente per garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti nonché alla fornitura dei libri di testo da dare in comodato anche agli studenti della scuola secondaria superiore"), risultano pari a € **133 milioni di euro annui** dal 2022.

In attuazione di quanto sopra, da ultimo, è stato adottato il [decreto direttoriale n. 425 del 30 marzo 2023](#), recante "Erogazione fondi alle Regioni per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori per l'anno scolastico 2023-2024 (L. 448 del 23.12.1998 e s.m.i.)".

Inoltre, in materia di **diritto allo studio** si ricorda che il [d.lgs. 63/2017](#) ha indicato le **prestazioni che devono essere erogate da Stato, regioni ed enti locali**, nell'ambito delle rispettive competenze – ossia: servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità (per gli alunni delle scuole primarie); servizi di mensa (per gli alunni di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado); **fornitura di libri di testo** e di strumenti didattici indispensabili; servizi per gli studenti ricoverati e per l'istruzione domiciliare; esoneri dal pagamento delle tasse scolastiche; borse di studio – nonché le modalità per l'individuazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle medesime prestazioni.

Con riferimento al tema contiguo dei **contributi alle scuole e agli studenti per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore** la L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, commi 389-392) ha previsto che, **dal 2020**, alle **scuole statali e paritarie** di ogni ordine e grado che acquistano uno o più **abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore**, anche in formato digitale, è attribuito un contributo fino al 90% della spesa.

Inoltre, sempre **dal 2020**, alle **scuole secondarie di primo grado** statali e paritarie che adottano, nell'ambito del piano triennale per l'offerta formativa (PTOF), **programmi per la promozione della lettura critica** e per l'educazione ai contenuti informativi, è attribuito un contributo fino al 90% della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a **quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore**, anche in formato digitale.

Infine, a decorrere **dall'a.s. 2020-2021**, gli **studenti** frequentanti le **scuole secondarie di secondo grado** statali e paritarie che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di **abbonamenti a quotidiani e periodici**, anche in formato digitale. Per il **primo anno scolastico** di applicazione, i contributi sono stati destinati **solo** agli studenti frequentanti la **prima classe** della scuola secondaria di secondo grado. Ai fini indicati, tale legge ha stanziato € **20 mln annui** dal 2020. In attuazione di quanto sopra, è intervenuto il [DPCM 4 maggio 2020](#).

La pdl 1063

La proposta di legge [A.C. 1063](#) reca l'"*Istituzione di un fondo per il concorso dello Stato al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione*" ed è composto, come anticipato, di un **solo articolo**.

Tale **articolo 1**, prevede, al comma 1, che, al fine di consentire **agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado** di partecipare all'attività educativo-didattica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il **Fondo per la partecipazione a viaggi di istruzione**, con una dotazione pari a **50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023**. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, sono stabiliti le **modalità e i criteri** per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 alle scuole di ogni ordine e grado (comma 2). Ai sensi del comma 3, le scuole, nell'ambito della loro autonomia e previa deliberazione del Consiglio d'istituto, stabiliscono i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1. Il comma 4 prevede che all'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a **50 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 5).

Testo a fronte

<p>A.C. 1057 <i>Disposizioni concernenti il concorso statale al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione e la fornitura gratuita dei libri di testo</i></p>	<p>A.C. 1063 <i>Istituzione di un fondo per il concorso dello Stato al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione</i></p>
<p>Articolo 1 <i>(Istituzione del Fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione)</i></p>	<p>Articolo 1</p>
<p>1. Al fine di assicurare la partecipazione degli studenti ai</p>	<p>1. Al fine di consentire agli studenti delle</p>

<p>viaggi di istruzione organizzati dagli istituti di scuola secondaria di secondo grado è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 6, da ripartire tra i diversi istituti sulla base dell'indice di disagio sociale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, i piani di ripartizione e le modalità di erogazione agli istituti delle risorse del Fondo di cui al presente comma.</p>	<p>scuole di ogni ordine e grado di partecipare all'attività educativo-didattica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per la partecipazione a viaggi di istruzione, con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.</p>
<p>2. Gli istituti scolastici devono consentire a tutti gli studenti di partecipare ai viaggi di istruzione e contribuire, attraverso le risorse del Fondo di cui al comma 1 agli stessi erogate, ai viaggi di istruzione degli studenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, rispettando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli studenti che fanno richiesta del contributo. Per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 7.500 euro i viaggi di istruzione sono gratuiti.</p>	<p>2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 alle scuole di ogni ordine e grado.</p>
<p>3. I consigli di istituto, con apposito regolamento, stabiliscono le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1 attribuite all'istituto, prevedendo altresì le modalità di presentazione della domanda e dell'attestazione ISEE.</p>	<p>3. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia e previa deliberazione del Consiglio d'istituto, stabiliscono i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.</p>
<p>4. Ove le risorse attribuite all'istituto non siano sufficienti a coprire tutte le domande, le stesse possono essere incrementate con contributi volontari raccolti tra le famiglie, a seguito di apposita delibera del consiglio di istituto.</p>	<p>4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p>
<p>5. Al fine di garantire la partecipazione ai viaggi di istruzione degli studenti con disabilità, gli istituti scolastici possono utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 1 loro attribuite per garantire la presenza degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e l'utilizzo di mezzi di trasporto idonei.</p>	<p>5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
<p>6. La lettera b) del comma 64 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è abrogata.</p>	
<p>Articolo 2 <i>(Utilizzo della Carta della cultura giovani per i viaggi di istruzione)</i></p>	
<p>1. All'alinea del comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «o di lingua straniera» sono inserite le seguenti: «e a viaggi di istruzione».</p>	
<p>Articolo 3 <i>(Gratuità dei libri di testo)</i></p>	

1. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'[articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), è incrementata di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).